

DISEGNO DI LEGGE N. 30

IV

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 90/A IV Legislatura

" Sanatoria delle decadenze in cui
sono incorse le imprese artigiane
ai sensi della L.R. 13/6/78 n.22
e della L.R. 5/1/85 n.1".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 24/5/86.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO

Emendamento al disegno di legge recante:

"Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della L.R. 13.6.78, n. 22, e della L.R. 5.1.1985, n. 1.

Nel disegno di legge regionale recante: "Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della L.R. 13.6.78, n. 22, e della L.R. 5.1.1985, n. 1" si è provveduto alla sanatoria di quasi tutte le decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane meno quelle derivanti dagli artt. 7 ed 8 della L.R. 5.1.1985, n. 1, entrata in vigore il 26.1.1985.

E' avvenuto che nei primi mesi di applicazione della nuova normativa è stata fatta gran confusione tra gli artigiani per cui vengono segnalati numerosissimi casi di domande di contributo che andrebbero dichiarate inammissibili per l'incorsa decadenza.

Ragioni di giustizia sostanziale impongono anche per tali categorie di artigiani provvedere alla sanatoria.

Conseguentemente, dopo il secondo comma dell'art. 1 del disegno di legge di cui all'oggetto si propone di inserire il seguente:

"Le imprese artigiane che sono incorse nella decadenza di cui all'articolo 11 ter, commi secondo e quarto, ed all'art. 11 quater, commi terzo e quarto, della L.R. 13.6.78, n. 22, come modificata con gli artt. 7 ed 8 della L.R. 5.1.1985, n. 1, possono provvedere ai relativi adempimenti entro e non oltre i termini perentori ivi previsti decorrenti dalla comunicazione agli interessati da farsi dal competente assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno."



REGIONE PUGLIA

ORIGINALE

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE: Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della L.R. 13.6.1978, n. 22 e della L.R. 5.1.1985, n. 1.

REGIONE PUGLIA

Relazione al disegno di legge recante: Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della L.R. 13.6.1978, n. 22 e della L.R. 5.1.1985, n. 1.

Molte imprese artigiane sono incorse in cause di decadenza previste sia dalla L.R. 13.6.78, n. 22, che dalla L.R. 5.1.1985, n. 1.

Trattandosi della prima applicazione della L.R. 20.4.1985, n. 21 e della L.R. 5.1.1985, n. 1, per aderire alle pressanti richieste degli interessati si ritiene opportuno sanare le incorse decadenze mediante riapertura dei termini.


L'art. 1 riguarda la sanatoria della decadenza in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della L.R. 13.6.78, n. 22 e della L.R. 5.1.1985, n. 1.

L'art. 2 concerne le disposizioni finanziarie.

Si è predisposto l'articolato che segue.

Bari, li **3 MAR. 1986**

L'ASSESSORE
(Dott. Corradino MARZO)



REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE: Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della L.R. 13.6.978, n. 22 e della L.R. 5.1.1985, n. 1.

Art. 1.

Sanatoria delle decadenze

1/ Le imprese artigiane che non hanno potuto fruire della sanatoria di cui all'art. 13, ultimo comma, della L.R. 5.1.1985, n. 1, in quanto i termini di presentazione della documentazione definitiva di spesa di cui al Reg. Reg. 24.5.1979, n. 2, e del ricorso di cui all'art. 29, quinto comma, del medesimo regolamento venivano a scadere dopo l'entrata in vigore della medesima L.R. 5.1.1985, n. 1, possono egualmente provvedervi entro e non oltre il termine perentorio di mesi tre decorrenti dalla comunicazione agli interessati da farsi dal competente assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2/ Le imprese artigiane che sono incorse nella decadenza di cui al comma terzo, lett. c), ed all'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 5.1.1985, n. 1, possono provvedere ai relativi adempimenti entro e non oltre i termini perentori ivi previsti decorrenti dalla comunicazione agli interessati da farsi dal competente assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3/ Le domande di contributo presentate da una medesima impresa artigiana alle commissioni provinciali per l'artigianato fino al giorno precedente l'entrata in vigore della L.R. 5.1.1985, n. 1, e quelle giacenti alla medesima data presso il competente assessorato nelle quali non sia stato osservato da parte degli interessati il disposto di cui all'art. 12 della L.R. 13.6.1978, n. 22, e dell'art. 31 del Reg. Reg. 24.5.1979, n. 2, possono egualmente essere ammesse in istruttoria dal competente assessorato semprechè tra la data della prima domanda e l'istruttoria della successiva intercorrano, secondo i casi, i termini di tre o cinque anni.

4/ Sono parimenti ammesse a contributo le spese per variazioni quantitative o qualitative di preventivi a suo tempo presentati ed esistenti agli atti e semprechè le spese medesime siano relative all'attività esercitata od a quella che l'impresa intende esercitare.

5/ Il termine di 180 giorni di cui all'art. 11 quater, commi terzo e quarto, aggiunto alla L.R. 13.6.78, n. 22, con l'art. 8 della L.R. 5.1.1985, n. 1, si applica altresì anche alle domande di contributo per l'artigianato fino al giorno precedente l'entrata in vigore della L.R. 5.1.1985, n. 1, ed a quelle giacenti alla medesima data presso il competente assessorato.

Art. 2.

Norma finanziaria

Ai finanziamenti della maggiore spesa per gli interventi di cui alla presente legge prevista in L. 300 milioni si fa fronte con i fondi già stanziati nel bilancio di previsione per il 1986 al Cap. 0701120.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 6-6-86